

NOTE MINIME SUL DIRETTORE GENERALE “DISSENZIENTE”

David Fracchia

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Evoluzione normativa ed alcune acquisizioni.
- 3. Profili processuali. - 4. Il dissenso (preventivo) del direttore generale rispetto ad atti tipicamente di competenza degli amministratori: qualche dubbio.

1. Premessa.

L’art. 2396 c.c. (1) è l’unica norma esplicitamente dedicata alla figura di direttore generale, pur se molte sono quelle che considerano la medesima (2).

(1) Art. 2396. Direttori generali. *Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall’assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.*

La norma è contenuta nell’ambito della disciplina delle spa, ma nulla osta ad estenderne l’applicazione alle srl.

(2) La disciplina codicistica contiene varie norme dedicate al direttore generale, senza in esse portare ulteriori elementi utili ai fini della sua definizione: a fini civili come penali (cfr. artt. 2390, 2434, 2621, 2622, 2634, 2635, 2638), al pari di quelle contenute nel codice della crisi d’impresa (cfr. artt. 329, 330, 325, 331, 332, 341).

L’art. 5 D.Lgs. 231/2001 pare, invece, connotato da un approccio funzionale, laddove configura la responsabilità dell’ente per reati commessi (a vantaggio del medesimo) da persone che, unificate nella nozione di “soggetti in posizione apicale”, rivestano funzioni di *direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.*

L’art. 6 del medesimo D.Lgs. (articolo la cui rubrica recita “*Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente*”) considera, al comma 1, lett. a), “*l’organo dirigente*” in modo unitario, dal punto di vista dell’avvenuta adozione o meno di modelli di organizzazione e gestione.

Tale articolo non definisce, né dota di contenuti la figura stessa; l’ampiezza degli studi dedicati alla medesima (3) consente, peraltro, di orientarsi.

Alcune recenti pronunzie pongono l’attenzione su profili al confine tra diritto societario e diritto del lavoro, senza dimenticare (lo si menziona solo) anche il possibile tema previdenziale (4).

(3) Senza pretesa di completezza, si possono rammentare alcuni contributi. BORGIOI, *I direttori generali di società per azioni*, Milano 1975; FRÈ, *Sub art. 2396 c.c.*, in *Società per azioni*, nel Commentario Scialoja-Branca, V ed., Bologna 1982; MONTALENTI, *La traslazione dei poteri di gestione nei gruppi di società: i ‘management contracts’*, in *Contratto e Impresa* 1987, p. 436 segg.; ABBADESSA, *Il direttore generale*, in *Trattato delle società per azioni* diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Vol. IV, Torino 1991; NOGLER, *Forza contrattuale delle parti e qualificazione del rapporto di lavoro del direttore generale di una s.p.a. con società collegate*, in *Riv. It. Dir. Lav.* 1994, II, 317 segg.; SANTORO, *L’autonomia dei direttori generali tra diritto del lavoro e diritto delle società*, in *Lav. Dir.* 1997; SAMBUCCI, *sub art. 2396 c.c.*, in *Società di capitali. Commentario*, a cura di G. Niccolini e A. Stagno d’Alcontres, Napoli 2004; MALBERTI, *Direttori generali*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da Piergaetano Marchetti, Luigi A. Bianchi, Federico Ghezzi, Mario Notari, sub art. 2396 c.c., Milano 2005, p. 663 segg.; SALAFIA, *Il direttore generale nelle società commerciali*, in *Le Società*, 2009, p. 1475 segg.; DOLMETTA - SCIARRONE ALIBRANDI, *Questioni attuali sulla figura del ‘direttore generale’ d’impresa*, in *Amministrazione e controllo nel diritto delle società*, Torino 2010; BONELLI, *Gli amministratori di S.p.a. a dieci anni dalla riforma del 2003*, Torino 2013; FOLLADORI, *Direttori generali (voce)* in *Dig. Disc. Priv. Sez. Comm.*, 2017.

(4) Il direttore generale, come si riporta nel prosieguo, è tendenzialmente dirigente; tradizionale è il tema della cumulabilità (o meno) del ruolo di amministratore con quello di dirigente, quindi anche eventualmente direttore generale, in ottica previdenziale; cfr. in merito, ad es., il Messaggio INPS n. 3359 del 17/9/2019, <https://servizi2.inps.it/servizi/Bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FMessaggi%2FNumero%203359%20del%2017-09-2019.htm>.

2. *Evoluzione normativa ed alcune acquisizioni.*

La direzione generale rientra nella fenomenologia dell’alta dirigenza, o dirigenza “manageriale” (5), che non nasce certo nel 1942.

Nella codificazione anteriore all’attuale, le funzioni del direttore generale erano descritte in termini di *parte esecutiva delle operazioni sociali* (6).

La Relazione del Guardasigilli al Codice del 1942 precisava essere la nozione di direttore “generale” *più ristretta di quella di “direttore” che le attuali norme penali in materia di società commerciali prevedono* (7).

La contrattazione collettiva di lavoro di poco posteriore contemplava i “direttori e i condirettori” (8), omettendo l’attributo di “generalisti”,

(5) Riferimenti in CATANIA, *L’alta dirigenza dell’impresa*, in *Le Società* 2024, 137 segg.

(6) L’art. 147 del Codice di Commercio del 1882 recitava quanto segue: “*Se per patto sociale, o per deliberazione dell’assemblea generale, la parte esecutiva delle operazioni sociali sia attribuita ad un direttore estraneo al Consiglio d’amministrazione, il direttore è responsabile verso i soci e verso i terzi, al pari degli amministratori, secondo le disposizioni dell’articolo precedente, nonostante qualunque patto contrario, e sebbene egli sia sottoposto all’autorità ed alla sorveglianza degli amministratori stessi*”.

(7) Il capoverso 1062 della Relazione spiega: “*È connesso allo sviluppo delle imprese il normale fenomeno della loro divisione per rami, reparti o stabilimenti, a capo di ciascuno dei quali viene stabilmente preposto un direttore o institore. Ora a questi, se spettano facoltà di direzione sull’andamento tecnico e amministrativo del rispettivo ramo, reparto o stabilimento, non ne spetta alcuna circa l’andamento economico e amministrativo dell’impresa in generale, rimesso invece al direttore generale di tutti i rami e reparti. È sembrato perciò eccessivo l’estendere ai primi responsabilità penali che non possono gravare se non sui direttori generali (...)*”.

(8) Il Contratto Collettivo Nazionale 31 dicembre 1948 per i dirigenti di aziende industriali (edito nel supplemento ordinario n. 2 alla G.U. n. 155/1962) dichiarava all’art. 1: “*il presente contratto si applica agli institori, ai direttori e condirettori tecnici ed amministrativi, ai capi di importanti servizi ed uffici che esercitano ampi*

al pari di quella odierna (9).

L’art. 2396 c.c., nella versione del 1942, non indirizzava verso una peculiare qualificazione del rapporto di direzione generale, né verso una descrizione contenutistica del medesimo (10), dedicandosi solo a richiamare le disposizioni, in tema di responsabilità, dettate per gli amministratori (11).

La Riforma del diritto societario del 2003 ha inciso sull’art. 2396 c.c. per tre aspetti (12), il più rilevante dei quali è l’aggiunta dell’inciso finale, “*salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società*”.

poteri direttivi, ai procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo detti poteri o la rappresentanza di tutta o di una notevole parte dell’azienda”.

(9) Cfr. CCNL Dirigenti Aziende Industriali, testo consolidato del 25/11/2009, in www.ilccnl.it, art. 1, comma 2: “*Rientrano sotto tale definizione, ad esempio, i direttori, i condirettori, coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o uffici, gli institori ed i procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell’azienda*”.

(10) Il legislatore medesimo “*sembra rimettersi, per questo punto, alla nozione accolta generalmente dalla pratica*”, osservava il FRÈ, op. cit. p. 536.

(11) “*Direttori generali - Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori nominati dall’assemblea o per disposizione dell’atto costitutivo, in relazione ai compiti loro affidati*”.

(12) In primo luogo è stato specificato anche nel testo della norma che i destinatari sono i “*direttori generali*” e non semplicemente i “*direttori*”, come nel testo previgente. In secondo luogo, il richiamo all’atto costitutivo è stato sostituito da quello allo statuto sociale. In terzo luogo e soprattutto, si sono fatte salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro intercorrente tra la società ed il d.g. Cfr. MALBERTI, *Direttori generali*, cit. pp. 663-664.

Le novità della Riforma sono state qualificate come non particolarmente rilevanti ad es. da Tribunale Torino, 25/07/2019, n. 3734, in *Banca dati DeJure*.

L’espressione “rapporto di lavoro” può essere intesa anche come non univoca (13), infatti a taluni è parsa operare un semplice riferimento alla modalità socialmente più tipica: un rapporto di lavoro subordinato dirigenziale tra il d.g. e l’impresa (non si esclude, peraltro, la possibilità di un rapporto di tipo diverso (14)); la dicotomia di orientamento si rinveniva anche nel vigore del testo pre-Riforma (15).

(13) Il termine “lavoro” si riferisce con prevalenza, nella tipicità sociale, a quello subordinato, ma quando il legislatore ha inteso tipizzare *normativamente* lo ha fatto: v. di recente, per tutti, il caso della L. 22 maggio 2017, n. 81 - *Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*.

(14) Tale previsione non può significare che la riforma abbia inteso escludere in ogni caso che si possa parlare di direttore generale qualora manchi un rapporto di lavoro subordinato con la società. Si deve concludere quindi che la scelta di far salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro si riferisce soltanto all’ipotesi che si verifica più comunemente nella vita societaria. Così ad es. MALBERTI, cit. p. 675. In termini invece netti nel senso della subordinazione si esprime il SALAFIA, *Il direttore generale nelle società commerciali*, cit. p. 1477: “*il rapporto tra la società ed il direttore generale viene istituito mediante stipulazione di un contratto di lavoro subordinato (...) risalta soprattutto la subordinazione del direttore generale all’organo amministrativo (...) egli media il rapporto di subordinazione dei direttori di settore e l’organo amministrativo ed assume potere disciplinare su di loro, come del resto su tutto il personale*”.

(15) Cfr. ad es. MONTALENTI, *La traslazione*, cit. p. 455, secondo il quale la “subordinazione” dei direttori generali agli amministratori è subordinazione debole, relativa: nulla osterebbe quindi a che il direttore generale operi in forza di un contratto d’opera e rivesta la posizione di lavoratore autonomo. Cfr. per altro verso il FRÈ, *Sub art. 2396 c.c.*, cit., p. 536: l’Autore individuava invece, quale presupposto della responsabilità attribuita dalla legge, la preminenza della posizione di tale “funzionario” rispetto a tutti gli altri prestatori di lavoro, quindi la sussistenza di una funzione direttiva generale su tutti gli uffici e servizi dell’impresa, con esercizio sui medesimi di potere e dovere di vigilanza. Cfr. anche il COTTINO, *Diritto commerciale*, vol. primo, tomo secondo, Padova 1987, p. 455, secondo il quale l’art. 2396 c.c. dà ai direttori generali una collocazione riconducibile a quella dell’instatore e quindi di un lavoratore subordinato, pur situato ai culmini della gerarchia aziendale e preposto all’esercizio dell’impresa.

Si sono descritti i direttori generali come i collaboratori diretti degli amministratori, che insieme a questi ultimi dirigono l’impresa sociale. Il direttore generale, anzi, esplica il proprio potere di alta direzione con maggiore continuità temporale, quindi con un rapporto più assiduo e diretto con la conduzione degli affari sociali rispetto agli amministratori, i quali assolvono invece il proprio compito decisionale secondo il ritmo delle scadenze periodiche delle riunioni collegiali: ma il profilo *qualitativo* dei poteri è coincidente, l’alta direzione dell’impresa spetta ad entrambi.

Tale equiparazione funzionale opera, si ritiene, all’interno di un limite “di ultima istanza”: le decisioni dei direttori generali non possono prevalere sull’eventuale deliberazione di segno contrario degli amministratori (16).

Secondo altra dottrina, ai direttori generali, fatta eccezione per specifiche competenze esclusive degli amministratori (come la redazione del bilancio), è assegnata una funzione generale di indirizzo e controllo, non dissimile dai compiti tipici degli amministratori: ad entrambi spetta l’alta gestione, contrapposta alla direzione *tecnica quotidiana* dell’impresa sociale.

I direttori generali presenterebbero, quindi, affinità di *status* assai maggiori con gli amministratori, che non con i semplici dirigenti (17).

(16) Così il MONTALENTI, *La traslazione dei poteri di gestione cit.*, p. 436 segg., spec. 453-454, il quale aggiunge: “*Se è vero che sussiste una sfera riservata agli amministratori, ciò non toglie che il tratto qualitativo-funzionale che connota le due figure è il medesimo: l’attribuzione della direzione sociale. Lo si ricava, a mio parere, in modo chiaro e lineare dall’analisi della disciplina: soltanto l’identità di posizione funzionale rispetto al potere d’impresa giustifica e fonda la coincidenza quali completa delle rispettive aree di responsabilità civile verso la società, i creditori, i terzi (...); di responsabilità penale societaria (...); di responsabilità penale fallimentare (...)*”.

(17) BORGIOLO, *I direttori generali di società per azioni cit.*, p. 17 e p. 34.

Merita rammentare poi la descrizione della figura in termini di funzionario che assuma l’obbligo di vigilare sul funzionamento dell’intera organizzazione aziendale e di provvedere all’immediata correzione di disfunzioni o insufficienze (18).

La disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori si applica, ai sensi dell’art. 2396 c.c., se la posizione apicale di tale soggetto all’interno della società sia desumibile da una nomina formale: in mancanza, no (19).

Tale nomina può provenire da parte dell’assemblea o del consiglio di amministrazione, in base ad apposita previsione statutaria; non avendo il legislatore fornito una nozione intrinseca di direttore generale collegata alle mansioni svolte, non è configurabile alcuna interpretazione estensiva od analogica che consenta di estendere lo speciale (ed eccezionale) regime di responsabilità di tale figura ad altre ipotesi, salva la ricorrenza dei diversi presupposti dell’amministratore di fatto (20).

(18) Così il SALAFIA, cit. p. 1476: “*la presenza di questo funzionario, con competenza definita generale, presuppone una ripartizione dell’impresa in una pluralità di settori rispetto ai quali il direttore generale costituisce il vertice (...) Il direttore generale non dovrebbe essere l’autore del modello organizzativo, ma il controllore sulla sua idoneità funzionale; il modello dovrebbe essere elaborato dal consiglio d’amministrazione o dall’amministratore delegato e messo in opera dal direttore generale*”. Non pare che in tal modo ci si collochi lontano dai recenti approdi giurisprudenziali, secondo la definizione degli indirizzi della gestione stessa competata in via esclusiva agli amministratori, mentre sia propria dei direttori generali la loro attuazione, da un ruolo di vertice nella struttura organizzativa; cfr. ad es. Trib. Roma 28/9/2015 n. 1985, in *Banca dati DeJure*; Trib. L’Aquila, Sez. Impr., 6/11/2023, in *Le Società*, 2023, 1433.

(19) Cfr. ancora il SALAFIA, op. cit. p. 1479: a questa figura di direttore generale, assunta in forza di contratto (di lavoro) per autonoma scelta del Consiglio (o dell’amministratore delegato), non si applicano le regole contenute nell’art. 2396 c.c.

(20) Così ad es. Cassazione civile sez. III, 22/06/2020, n.12108, in *Banca dati DeJure*; cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23630 del 18/11/2015, *ivi*; Cass. 5/12/2008 n. 28819, *ivi*; nella giurisprudenza di merito v. nuovamente ad es. Trib. L’Aquila,

3. *Profili processuali.*

La responsabilità del d.g. è di natura contrattuale (21); la relativa azione sociale è deliberabile da parte dell’assemblea dei Soci (nelle spa, mentre essa è proponibile anche da parte di soci singoli nelle srl). In linea di principio, oggi, tale azione troverebbe la sede processuale tipica di svolgimento nel Tribunale delle Imprese territorialmente competente.

Può sorgere però il problema di un doppio binario: in relazione ad addebiti movibili da parte della Società verso il direttore generale “in quanto dirigente” (quindi per temi direttamente connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato), l’azione, qui non più da deliberarsi da parte dell’assemblea ma da parte dell’organo amministrativo (22), andrebbe proposta presso il Tribunale del Lavoro. Una recente pronuncia di merito (23) ha appunto rammentato come, oltre all’investitura formale del d.g. ricevuta nei modi rammentati al capoverso precedente, per radicare la competenza presso il Tribunale delle Imprese occorra valutare se, nel caso concreto, l’azione esercitata attenga o meno al corretto svolgimento delle mansioni discendenti dal rapporto di lavoro subordinato facente capo al d.g. medesimo. Ove così fosse, l’azione andrebbe proposta avanti al Giudice del lavoro, “*attesa l’espressa salvezza stabilita dall’art. 2396 c.c.*” (24).

Sezione Imprese, 6/11/2023, cit., Tribunale Torino, 25/07/2019, n. 3734, cit.

(21) Cassazione civile sez. III, 22/06/2020, n.12108, cit.

(22) Cfr. BONELLI, *Gli amministratori di società dopo la riforma*, cit. p. 231; MALBERTI, op. cit. p. 678; SALAFIA, op. cit. p. 1479.

(23) Trib. L’Aquila, Sez. Impr., 6/11/2023, cit. Cfr. anche ad es. Cassazione civile sez. VI, 03/07/2018, n.17309, in *Banca dati DeJure*; Cassazione civile sez. VI, 24/07/2015, n.15619, *ivi*.

(24) Cfr. anche Cass. Civ. 17/6/2021 n. 17338, *ivi*; Cass. Civ. 24/7/2015 n. 15619, *ivi*.

È intuibilmente complesso configurare il tema degli “addebiti” mobili nei confronti di un d.g., stante che al medesimo incombe anche di opporsi ad “atti” degli amministratori che ritenga illeciti (25), creando un dissenso di indubbio rilievo.

Forme e contenuti del contrasto possono condurre ad una manifestazione di volontà espulsiva da parte della Società, da esprimersi nelle forme del licenziamento del direttore/dirigente; la delicatezza del tema è nota da tempo (26).

4. Il dissenso (preventivo) del direttore generale rispetto ad atti tipicamente di competenza degli amministratori: qualche dubbio.

Una recente vicenda giudiziaria (27) ha affrontato il tema del dissenso da parte del dirigente/direttore generale rispetto all’operato dell’organo amministrativo in una motivazione assai ampia, che tratta pure dei confini del diritto di critica in ambito strettamente giuslavoristico. Sono gli aspetti strettamente societari, qui, ad interessare.

(25) Così ad es. Cass. 18/11/2015, n. 23630, *ivi*. Cfr. SALAFIA, op. cit. p. 1479.

(26) Cfr. ad es. Cassazione civile sez. lav., 16/6/1979, n. 3400, in *Giust. civ. Mass.* 1979, fasc. 6: “Le responsabilità connesse rispettivamente alla funzione di amministratore ed a quella di direttore generale di una società non sono inscindibili anche quando siano affidate alla stessa persona. Infatti, sebbene l’art. 2396 c.c. renda applicabili anche ai direttori generali le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori, quelle funzioni danno luogo a diverse e distinguibili responsabilità, perché sono concettualmente e praticamente diverse, l’una consistendo nella gestione dell’impresa, l’altra esecuzione sì pure al più elevato livello delle disposizioni generali impartite appunto nel corso di tale gestione. Conseguentemente, per la difficoltà nell’imputare all’una o all’altra un determinato risultato, si deve ritenere che, qualora le anzidette funzioni siano affidate alla stessa persona, gli addebiti correlativi ai fini del licenziamento del direttore generale debbono essere chiari e precisi”.

(27) Cass. Sez. Lav. 31 maggio 2022 n. 17689, in *Banca dati DeJure*; poi, in sede di rinvio, App. Milano, Sez. Lav. 5 ottobre 2023 n. 355, *ivi*.

Tale dissenso si manifestò mediante lettura e diffusione da parte del direttore generale (designato dal Consiglio in forza di clausola statutaria), nel corso di una seduta del Consiglio stesso, convocata per discutere sulla bozza di bilancio, di un documento contenente numerose e gravi censure: egli riteneva di trovarsi di fronte ad ipotesi di falso in bilancio, che sarebbero state poste in essere, pure, al fine di ottenere atteggiamento positivo da parte del ceto bancario a vantaggio della Società.

Le articolate tesi svolte dal direttore generale, dopo ampie analisi, risultarono sprovviste di contenuti reali.

La Società ritenne che tale condotta integrasse ingiustificata e gratuita denigrazione dell’operato aziendale e fosse insanabilmente lesiva del nesso fiduciario; lo addebitò al dirigente e procedette al licenziamento.

Il dissenso, possibile esimente anche per amministratori di srl e Sindaci (28), trova disciplina, per le spa (quale era la datrice di lavoro nel caso), nell’ultimo comma dell’art. 2392 c.c., applicabile ai direttori generali in virtù del richiamo operato dall’art. 2396.

Il Collegio ha concluso nel senso del non potersi fondare validamente un recesso disciplinare sulla condotta del *“dirigente e direttore generale che, senza neanche rivolgersi all’autorità giudiziaria o amministrativa, si limiti a ipotizzare la configurabilità di illeciti penali o amministrativi, mettendo in guardia i soggetti insieme a lui*

(28) Cfr. per gli amministratori di srl l’art. 2476 c.c. primo comma: sono esenti da colpa nei confronti della Società gli amministratori che, rispetto ad un “atto” poi rivelatosi dannoso, innanzitutto *“dimostrino di essere esenti da colpa”* e, pure, *“essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso”*. Cfr. inoltre, per il Collegio Sindacale l’ultimo comma dell’art. 2404 c.c.: il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed *“il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso”*.

teoricamente responsabili e ciò faccia nelle sedi e con le modalità specificamente previste dall’ordinamento, come negli artt. 2392 e 2396 c.c.” (29).

Ne consegue, per la Corte, che non vi è giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c., né “giustificatezza” del medesimo: non vi è intento calunnioso (30), non vi sono modalità diffamatorie od offensive della “denuncia” e non rileva l’infondatezza delle critiche, poi emersa.

Porsi qualche interrogativo non pare inutile.

In primo luogo, quelle sul bilancio sono competenze tipiche e non condivisibili degli amministratori (i cui confini paiono aver ricevuto chiarezza ulteriore dopo la Riforma (31)); poi, nei confronti delle decisioni di questi ultimi, opera quello che la dottrina definì il “limite di ultima istanza”, da parte dei direttori generali.

Se così è, gli interessi che divergano (della Società per come gestita da un lato, del suo direttore generale dissenziente dall’altro) vanno contemperati: essendo uno degli interessi sociali primari quello di evitare intralci all’amministrazione sociale (32).

(29) Par. 53 della motivazione.

(30) Il riferimento all’intento calunnioso, nel caso non ravvisabile, è l’unico contenuto nella decisione di rinvio, App. Milano, Sezione Lavoro, 5/10/2023 n. 355, cit.

(31) Il nuovo art. 2380 *bis* c.c. si è dato carico di definire la funzione degli amministratori, attribuendo loro in via esclusiva la gestione dell’impresa (cfr. CORSI, *Le nuove società di capitale*, Milano 2004, p. 64): il che tende a definire, con maggior chiarezza rispetto al passato, il rapporto coi poteri dell’assemblea e trova corrispondenza nella definizione e delimitazione dei compiti dell’assemblea ordinaria, di cui all’art. 2364 c.c. (così ad es. STASSANO, *Atti e delibere delle società di capitali*, Torino 2006, p. 107).

(32) Si ritiene doversi contemperare l’esigenza del direttore generale di far salva la propria responsabilità con quella di non intralciare l’amministrazione sociale, di conservare il rapporto di subordinazione del direttore al Consiglio e di non attribuirgli maggiori poteri di quelli concessi ai singoli amministratori dissidenti. Così ad es. il DE GREGORIO, *Corso di diritto commerciale. Imprenditori - Società*, Roma 1960, p. 357.

È arduo pensare che un Consiglio, di fronte all’esposizione di una serie di (ipotizzate) gravi problematicità della bozza di bilancio da parte del direttore generale, nel corso della sessione dedicata a discutere sulla medesima, ritenga comunque di procedere alla deliberazione, anziché aggiornare i lavori per i riscontri del caso: si genera, così, un temporaneo blocco dell’attività gestionale tipica, a fronte del quale parrebbe che le ragioni addotte dal direttore debbano essere vagliate, anche nel merito, con rigore.

La radicale infondatezza, poi emersa, delle gravi censure, non ha indotto la Corte ad ampliare il ragionamento oltre il puro richiamo alla necessità che *critica, denuncia e dissenso avvengano in maniera ragionevole e non pretestuosa*.

In secondo luogo, il direttore generale, nel caso, non era anche amministratore: quindi non avrebbe potuto votare, esprimendo in tal modo (solamente con un voto contrario) (33) il proprio dissenso.

Non si esplicita in motivazione che una deliberazione fosse stata o meno già adottata, ma si può desumere che così non fosse stato.

La Corte ritiene come in nessuna parte l’art. 2392 c.c. “*prescriva che il dissenso debba essere corredato da specifica documentazione a*

(33) Agli amministratori non sarebbe sufficiente l’astensione. L’astensione alla decisione consiliare sull’operazione dannosa è equiparata dal sistema normativo al voto favorevole: tanto che l’art. 2388 comma 3 c.c. non legittima l’amministratore che si sia astenuto alla successiva impugnazione della delibera del consiglio di amministrazione che sia stata presa non in conformità della legge o dello statuto, mentre sono legittimati solo gli amministratori dissenzienti od assenti. Cfr. ad es. questo passaggio della decisione del Tribunale di Palermo, 31/05/2021, n. 2279, in *Banca dati DeJure*, per argomentare nel senso del sussistere la responsabilità: “*invero, egli, ai sensi dell’art. 2932, III comma c.c., avrebbe dovuto comunicare immediatamente e per iscritto al Collegio sindacale il suo dissenso; al contrario, invece, dopo avere fatto annotare la sua astensione nel verbale del cda del 12.04.2006 ha comunque dichiarato di non avere nulla da eccepire sulle scelte operate dall’(omissis) e di non volere in ogni caso impugnare i detti atti*”.

supporto, oppure precluda la manifestazione dello stesso rispetto ad atti non definitivi o a fronte della disponibilità dei vari interlocutori ad apportare modifiche”.

Il riferimento agli “atti non definitivi” non sembra immediatamente perspicuo, dato il peculiare oggetto posto in discussione (34).

In dottrina si sono da tempo analizzate le varie ipotesi di dissenso di direttore generale delle spa, esprimibile a fronte di “atti” formati: vale a dire di deliberazioni o anche di disposizioni impartitegli (35).

(34) Trattandosi di Consiglio riunitosi per deliberare sulla bozza di bilancio, va rammentata la competenza dell’assemblea dei soci (art. 2364 c.c. comma primo, n. 1) a deliberare per “approvare il bilancio”: quindi, con la possibilità, in caso negativo, di una scansione endosocietaria di rimessa in discussione della bozza stessa.

(35) Si riporta dal FRÈ, op. cit., p. 538. Il dissenso del d.g. può manifestarsi:

1 - a fronte di deliberazioni assunte dal Consiglio riunitosi con la partecipazione del d.g. (il cui intervento a sua volta può essere previsto statutariamente o avvenire su invito);

2 - a fronte di deliberazioni assunte dal Consiglio, invece, in una sessione in cui il d.g. non abbia partecipato, poiché privo di titolo a parteciparvi o in quanto assente;

3 - a fronte di disposizioni impartite al d.g. dall’amministratore delegato, che ne esiga l’esecuzione.

L’Autore ritiene che nel primo caso il d.g. debba far annotare il suo dissenso nel libro delle deliberazioni del Consiglio e darne notizia per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale; negli altri due, invece, il dissenso dovrà essere reso noto dal d.g. al Presidente del Cda ed a quello del Collegio quando egli sia richiesto di dare esecuzione della deliberazione assunta in sua assenza o, comunque, attuare disposizioni che a suo avviso possano esporlo a responsabilità.

Nel caso deciso dalla Corte, ci si trovava in una spa, non in una srl e la formulazione (diversa) delle norme è dato oggettivo: *l'atto che si stava per compiere* di cui all'art. 2476 c.c. in tema di srl e *l'annotazione senza ritardo del dissenso* di cui all'art. 2392 c.c. in tema di spa. Non parrebbe assurdo, allora, pensare che, in relazione ad un dissenso (i) *preventivamente espresso* dal direttore generale, rispetto all'adozione di delibera consiliare, (ii) in materia pacificamente estranea alle sue prerogative, il contemperamento di interessi di cui sopra possa indurre a valutare modi e tempi del dissenso in modo particolarmente rigoroso.